

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 76 (2004)
Heft: 6

Artikel: Il nuovo diritto disciplinare
Autor: Fiscalini, Antonio
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-283732>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 29.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il nuovo diritto disciplinare

MAGG ANTONIO FISCALINI, Uditore Tribunale Militare 8

Il nuovo diritto disciplinare, entrato in vigore il 1. marzo 2004, è ora interamente contenuto nel Codice Penale Militare (CPM) agli art. 180 a 213.

Un suo esame di dettaglio è impossibile in questa sede per ragioni di spazio ; il mio intento sarà quindi di illustrarne le fondamenta ed evidenziarne le principali novità. Giova segnalare che la materia viene insegnata in modo approfondito nei corsi per i futuri comandanti di unità e di battaglia da parte di membri della giustizia militare designati dall'Ufficio dell'Uditore in capo. E' pure utile ricordare che i GI di picchetto sono a disposizione dei comandanti di truppa per informazioni e consigli su singoli casi. Se in un primo tempo la materia può sembrare ostica, si noterà però rapidamente che il diritto disciplinare è esposto in modo organico, per capitoli (disposizioni generali - pene disciplinari - competenza e attribuzioni penali - procedimento disciplinare - rimedi giuridici e esecuzione) : chi sarà chiamato ad applicarlo si troverà così guidato dalla sistematica della legge.

E' ovviamente richiesto uno sforzo di approfondimento a tutti gli organi con attribuzioni in questo ambito ma anche ai quadri in genere.

Nei suoi rudimenti è poi importante che il diritto disciplinare sia conosciuto da tutti i militi.

Commette una mancanza di disciplina (in senso stretto) la persona sottoposta al diritto penale militare che contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l'andamento del servizio, suscita pubblico scandalo, viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente (v. art. 180 cpv. 1 CPM).

Il diritto disciplinare trova però anche applicazione per i casi poco gravi dei reati per i quali il CPM prevede una pena disciplinare, per i casi poco gravi di violazione delle norme della LCstr nonchè per le infrazioni lievi della LStup (in sostanza il consumo di piccole quantità di sostanze stupefacenti mentre il commercio, seppur di quantità esigue, non può già più essere sanzionato disciplinarmente).

Ne consegue che una discreta conoscenza del CPM (oltre che della LCstr e della LStup) costituisce la premessa indispensabile per una corretta applicazione del diritto disciplinare.

L'elemento fondamentale per la fissazione della pena è la gravità della colpa ; vanno in paritempo considerati i moventi, le condizioni personali e la condotta militare del reo (v. art. 182 cpv. 2 CPM). Nel caso di più mancanze di disciplina la pena sarà una sola.

Come finora le punizioni collettive sono vietate, ciò proprio in virtù del principio secondo cui ognuno dev'essere punito in funzione della propria colpa e degli altri criteri sopra enunciati. Resta ovviamente inteso che una colpa eguale può essere individuata per dei correi (ossia in sostanza nel

caso di più persone che condividono la commissione di una o più infrazioni). Anche nelle ipotesi di correttezza l'autorità che detiene il potere disciplinare non può comunque esimersi dal ricercare qual'è stato il ruolo di ognuna delle persone coinvolte.

Va in ogni modo sottolineato che i reati compiuti da più persone possono porre problemi non indifferenti (per non citarne che uno : tutte le persone coinvolte sono da considerare autori o una o più di esse sono solo complici ?).

Le pene disciplinari sono : la riprensione (art. 186 CPM), il divieto di uscita per una durata da 3 a 15 giorni (non quindi per 3 fino a 15 uscite, inoltre il congedo generale non dev'essere considerato) (art. 187 CPM), la multa disciplinare (fr. 500.- al massimo per le mancanze commesse in servizio e fr. 1'000.- al massimo per quelle commesse fuori del servizio) (art. 188 e 189 CPM), infine gli arresti da 1 a 10 giorni che devono essere scontati in segregazione durante il servizio, di regola in regime di semiprigionia fuori del servizio (art. 190, 191 e 192 CPM).

Il catalogo delle pene è esaustivo.

Non è ammissibile combinarle tra loro : ossia condannare un milite a 3 giorni di arresto e fr. 200.- di multa. Le novità sono appunto date dal divieto d'uscita e dalla multa disciplinare mentre cade la distinzione tra arresti semplici e di rigore, la durata massima di questi ultimi scende da 20 a 10 giorni.

Le multe disciplinari passate in giudicato durante il servizio saranno pagate presso la truppa e l'importo devoluto alla cassa federale ; dopo il servizio saranno riscosse dal Cantone di domicilio che trattiene le somme incassate.

In caso di mancato pagamento avviene la commutazione in arresto in ragione di 1 giorno per fr. 100.-. Solo gli importi interi sono convertibili in arresto. Quindi una multa di fr. 150.- darà luogo ad 1 giorno di arresto e non ad 1 giorno e 1/2.

Trattasi di una sanzione moderna, indubbiamente efficace che, ne sono quasi certo, troverà frequente applicazione.

Il comandante di unità può infliggere la riprensione, il divieto d'uscita, la multa disciplinare e gli arresti fino a 5 giorni (art. 197 CPM): le sue competenze sono quindi aumentate (nel diritto previgente poteva infliggere fino ad un massimo di 3 giorni di arresti di rigore: v. cfr. 326 RS 95).

Per quanto attiene alla procedura mi permetto rinviare ai formulari 22.45 «Affare disciplinare» e 22.46 «Decisione disciplinare» che sono stati aggiornati, comprendono numerosi rinvii al testo di legge e costituiscono un'utile traccia per il corretto *modus operandi*.

Troverete questi formulari sul sito www.armee.ch/oa sotto la rubrica « Attuale » e possono ovviamente esse-



Magg Antonio Fiscalini

Il nuovo diritto disciplinare, entrato in vigore il 1. marzo 2004, è ora interamente contenuto nel Codice Penale Militare (CPM) agli art. 180 a 213.

re ordinati presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna (fax 031/992.00.23 ; e-mail verkauf.militaer@bbl.admin.ch).

Le sanzioni (esclusa ovviamente la riprensione) possono essere eseguite solo una volta cresciute in giudicato. E' quindi opportuno spendere alcune parole sui rimedi giuridici.

Nel caso di una pena inflitta

- da un capo militare, il reclamo è diretto al suo superiore;
- da un'autorità militare cantonale, ci si rivolgerà all'autorità cantonale superiore.

Per le altre ipotesi si veda l'art. 206 cpv. 2 e 3 CPM.

Il reclamo può essere proposto,

- oltre che contro la pena disciplinare,
- contro la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresto e
- contro l'arresto provvisorio ex art. 202 CPM.

Il reclamo, che dev'essere scritto, dev'essere interposto

- entro 24 ore se la comunicazione è avvenuta durante il servizio,
- entro 5 giorni se la decisione è stata comunicata fuori del servizio (o meno di 24 ore prima del licenziamento).

Il calcolo dei termini è spiegato dall'art. 211 CPM.

Ciò significa che una procedura disciplinare non deve necessariamente esaurirsi durante il servizio fermo restando che l'autorità che detiene il potere disciplinare deve agire con celerità (come indicato peraltro all'art. 200 cpv. 1 CPM).

Importante notare che il reclamo ha effetto sospensivo : l'autorità di reclamo può però non considerare sospensivi i reclami contro l'arresto provvisorio ed il divieto d'uscita. L'autorità di reclamo deve sentire sia la persona punita che chi ha pronunciato la pena ; fuori del servizio può essere richiesta una dichiarazione scritta con la quale il reclamante confermerà di regola il reclamo stesso.

Per la decisione su reclamo si farà uso del formulario 22.47 che è pure stato aggiornato.

La decisione sul reclamo non potrà in ogni caso aggravare la pena pronunciata (art. 208 cpv. 3 CPM). Ci si può interrogare sulla bontà di questa norma che potrebbe indurre il milite ad inoltrare reclamo con il solo scopo di tentare di « spuntare una riduzione della pena ». L'autorità di reclamo, una volta verificato che i presupposti formali e materiali della prima decisione sono corretti, dovrebbe a mio avviso confermare quest'ultima e non sostituire ogni volta il proprio apprezzamento a quello di chi l'ha preceduta. Oltre al pericolo di fare del reclamo una fastidiosa moda, si rischia di demotivare in particolare i comandanti di unità se le pene da loro inflitte fossero costantemente diminuite.

Se la decisione sul reclamo infligge (o conferma) la pena dell'arresto o di una multa il cui importo è pari o superiore a fr. 300.-, può essere inoltrato ricorso al Tribunale militare d'appello competente che sarà in tal caso composto dal presidente, da un ufficiale e da un sottufficiale o soldato (v. art. 209 cpv. 1 CPM e 12 cpv. 4 Procedura Penale Militare).

Il ricorso, in forma scritta, dev'essere presentato

- entro 3 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata in servizio,
- entro 10 giorni invece se la decisione viene notificata fuori dal servizio oppure a meno di 3 giorni dal licenziamento del servizio.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l'atto di accusa.

L'uditore non partecipa alla procedura.

Il Tribunale, se lo ritiene opportuno, sente verbalmente o richiede osservazioni scritte all'autorità incaricata della punizione ; per contro il ricorrente avrà l'obbligo di comparire personalmente (salvo dispensa accordata dal presidente in casi eccezionali).

Come l'autorità di reclamo, anche il Tribunale militare d'appello non può aggravare la pena pronunciata, la sua decisione sarà definitiva (v. art. 210 cpv. 6 e 7 CPM).

E' ancora utile indicare che l'uditore può ora pronunciare tutte le pene disciplinari (v. art. 116 PPM). Ciò avverrà nei casi in cui egli riconosca la poca gravità del crimine o delitto in concreto applicabile o consideri il fatto una semplice mancanza di disciplina. La persona incolpata deve però, nel corso dell'istruttoria, riconoscere il fatto contestatogli e dichiararsi colpevole (ossia ammettere la propria mancanza).

Questa novità è importante : si evita così, opportunamente, di dover rinviare l'incarto al comandante di truppa che ha ordinato l'inchiesta affinché pronunci una pena disciplinare sulla base delle indicazioni dell'uditore stesso.

Le pene disciplinari inflitte dall'uditore possono essere oggetto di ricorso al Tribunale militare d'appello : valgono in tal caso le modalità qui sopra illustrate.

Interessante evidenziare, per concludere, la modifica degli art. 61 CPM (disobbedienza, intesa ad un ordine) e 72 CPM (inosservanza di prescrizioni di servizio nonché di regolamenti), norme spesso applicate in ambito disciplinare : d'ora innanzi è pure punibile il milite che ha agito per negligenza. ■